



PIANO DI PROTEZIONE CONTRO LA COVID-19 PER LE STRUTTURE SPORTIVE E LE PALESTRE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI GAMBAROGNO

Magadino, 1° giugno 2021 - Versione 1.7

SITUAZIONE DI PARTENZA

Il 26 maggio 2021 il Consiglio Federale, considerato l'andamento pandemico, ha deciso di procedere con il piano di allentamento delle misure adottate per contrastare l'espansione del nuovo Coronavirus Covid-19

La prima fase è stata attuata il 1° marzo 2021, la seconda a partire dal 19 aprile 2021, la terza a partire dal 31 maggio 2021; tutte prevedono nuove disposizioni in ambito sportivo, rispettivamente per l'utilizzo delle strutture sportive.

Il Comune di Gambarogno mette a disposizione di società e associazioni diverse strutture sportive del comprensorio, presentando qui il suo Piano di protezione che si basa sulle disposizioni dell'Ufficio federale dello sport (UFSP), dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), di Swiss Olympic e del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport.

Nell'impossibilità di aggiornare costantemente il presente documento e in considerazione dell'elevato numero di utenti a cui fa riferimento, fanno stato in via prioritaria le direttive emanate dalle Autorità federali e cantonali, consultabili ai seguenti link:

Cantone: <https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/home/>

Confederazione: <https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html>

OBIETTIVO

L'obiettivo del Comune di Gambarogno è quello di uniformare il più possibile l'allenamento sportivo e le competizioni. L'obiettivo è quello di attuare l'ordinanza Covid-19, e successive norme integrative, nel modo più uniforme e più favorevole possibile alla pratica dello sport. Ciò deve avvenire nel rigoroso rispetto delle esigenze del Consiglio federale e con un'adeguata tutela della salute degli utenti e del personale operativo. A tal fine, il Comune di Gambarogno si affida fortemente alla responsabilità personale degli utenti degli impianti sportivi. Questa responsabilità personale è sostenuta da due misure di accompagnamento:

1. Comunicazione (ad es. tramite avvisi o annunci).
2. Regolazione della distanza sociale e della gestione dei flussi in luoghi a rischio di affollamento (ad esempio nell'area d'ingresso e nei servizi igienici).

MISURE GENERALI DI PROTEZIONE E REGOLE DI COMPORTAMENTO

1. Nessuno sport senza un Piano di protezione

- a. Si ha il diritto di utilizzare una palestra scolastica solo se la società o l'associazione ha sviluppato un proprio Piano di protezione. Precedentemente la prima occupazione della palestra, l'Autorità comunale verificherà l'esistenza del Piano di protezione, formalizzando l'autorizzazione d'uso.
- b. Un aiuto alle società sportive per l'elaborazione del proprio concetto di protezione è reperibile sul sito internet di Swiss Olympic:

<https://www.swissolympic.ch/ueber-swiss-olympic/news-medien/fokus-coronavirus.html>

2. In generale

Devono essere rispettate tutte le prescrizioni delle Autorità federali e cantonali, comprese quelle dell'UFSP in materia di igiene e di distanza sociale, in particolare:

- solo le persone sane e prive di sintomi possono partecipare agli allenamenti. Gli atleti e gli allenatori con sintomi di malattia non possono partecipare agli allenamenti. Devono rimanere a casa o anche essere isolati. Essi devono contattare il proprio medico e seguire le sue istruzioni;
- mantenere la distanza prima e dopo l'allenamento: la distanza sociale deve essere osservata nello spostamento per recarsi all'allenamento, all'arrivo all'impianto sportivo, durante le discussioni in allenamento, dopo l'allenamento e nel viaggio di rientro;
- rispettare le regole d'igiene dell'UFSP: lavarsi accuratamente le mani con il sapone prima e dopo l'allenamento;
- redigere elenchi di presenza per ogni allenamento o competizione per consentire di rintracciare le persone che sono state a stretto contatto con persone infette. Possono essere utilizzati supporti digitali;
- designare una persona responsabile: chiunque pianifichi ed effettui la formazione, l'allenamento o la competizione deve designare una persona responsabile che assicuri l'applicazione delle condizioni quadro.
- È responsabilità degli utilizzatori rispettare le regole di distanza e di igiene all'interno degli impianti sportivi. Le seguenti disposizioni sono soggette a modifiche; si rimanda alle disposizioni ufficiali emanate autorità cantonali e federali.

La Confederazione allenta i provvedimenti contro il coronavirus 26.05.2021

Il 31 maggio inizia la fase di stabilizzazione. In tutta la Svizzera:

 <p>Nuovamente aperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ristoranti e bar Centri wellness e bagni termali	 <p>Allentamenti per gli incontri privati Al chiuso: non più di 30 persone All'aperto: non più di 50 persone</p>
 <p>Allentamenti per le manifestazioni</p> <p>50 In generale non più di 50 persone</p>	 <p>In presenza di pubblico (manifestazioni sportive e culturali), funzioni religiose</p> <p>100 Al chiuso: non più di 100 persone e 1/2 della capienza</p> <p>300 All'aperto: non più di 300 persone e 1/2 della capienza</p>
 <p>Allentamenti nello sport e nella cultura Non più di 50 persone nel settore amatoriale. Nuovamente possibili le competizioni in presenza di pubblico.</p>	 <p>Insegnamento in presenza senza limitazioni della capienza Condizione: piano di protezione approvato. Si applica alle scuole universitarie e alla formazione per adulti.</p>
 <p>Niente quarantena per le persone vaccinate Né quarantena dei contatti né quarantena per chi viaggia</p>	 <p>Allentamento dell'obbligo del telelavoro Per le aziende che effettuano test regolari l'obbligo è trasformato in raccomandazione.</p>

Come finora:

 Discoteche e sale da ballo chiuse	 Grandi manifestazioni vietate (esclusi i progetti pilota)	 Raccomandazione: farsi testare
---	---	--

3. Responsabilità

- a. L'attuazione e l'osservanza delle disposizioni di presenza, distanziamento e sanificazione sono di competenza di società e associazioni, nonché degli organizzatori della competizione. Gli stessi designano la persona responsabile che è garante per le misure in ambito di presenza, distanziamento e sanificazione.
- b. È responsabilità di società e associazioni garantire che tutti gli allenatori, gli atleti, i genitori e gli spettatori siano informati in modo dettagliato sul Piano di protezione per il loro sport e si conformino ad esso. Gli allenatori, gli atleti e gli spettatori hanno la responsabilità di garantire il rispetto delle misure di protezione.
- c. Società e associazioni sono obbligate a presentare in anticipo il loro Piano di protezione al Comune di Gambarogno.

4. Controllo e applicazione

- a. L'Autorità comunale, tramite propri responsabili, effettuerà dei controlli per quanto riguarda le misure di sanificazione e il rispetto delle disposizioni contenute nel Piano di protezione. Altri Servizi comunali preposti effettueranno controlli in altri ambiti, secondo le loro competenze. È quindi importante che società e associazioni siano in possesso del loro Piano di protezione e dell'elenco delle presenze all'allenamento o alla competizione e che designino la persona responsabile che è garante delle diverse misure.
- b. La violazione delle misure, dei Piani di protezione o delle istruzioni del personale può comportare un richiamo o la revoca immediata del permesso ad utilizzare l'impianto sportivo.

5. Comunicazione

- a. Il Comune di Gambarogno informa le società sportive sul Piano di protezione e attraverso la mail. Il pubblico viene informato tramite pubblicazione sul sito web del Comune, la newsletter e i social network.

6. Limitazione del numero di persone in caso di competizioni

- a. Per ogni evento, sia allenamento che partita o manifestazione in genere, **fanno stato le disposizioni in vigore inerenti assembramenti, gruppi e manifestazioni**. Qualora sia permessa la presenza di pubblico, di principio si deve trovare spazio seduti, laddove i posti siano previsti come tali, indossare la mascherina e mantenere la distanza sociale, e seguire le seguenti disposizioni.
- b. Per le competizioni così come per gli allenamenti va elaborato un Piano di protezione. Questo deve considerare sia gli atleti sia il pubblico, l'accesso alla eventuale buvette, l'utilizzo dei servizi igienici, le entrate, ecc. Il piano va presentato ai preposti servizi dell'Amministrazione prima dell'utilizzo la prima volta delle palestre, meglio se con la richiesta di utilizzo.
- c. Se le regole della distanza sociale non possono essere rispettate o se si verificano contatti ravvicinati, deve essere garantita la rintracciabilità delle persone presenti ed è obbligatorio l'uso della mascherina da parte del pubblico e del personale non in competizione. L'ente organizzante deve garantire la rintracciabilità delle persone fino a 14 giorni dopo la manifestazione. Questo può essere fatto registrando gli spettatori e i partecipanti (cognome, nome, numero di telefono) tramite sistemi di prenotazione o utilizzando un modulo di contatto. I dati dei presenti devono essere verificati, per esempio con la sistematica consigliata dalle Autorità cantonali.
- d. Il Comune può dotarsi di un sistema unificato per il tracciamento generalizzato. Qualora questo fosse implementato, il Comune può obbligare la registrazione negando in caso contrario l'accesso alla struttura, nell'interesse della sicurezza e della salute pubblica e dei collaboratori impiegati presso la struttura. L'implementazione di tale sistema non solleva società, squadre e associazioni dall'obbligo di registrare le presenze nell'ambito delle proprie attività.

7. Pulizia spogliatoi, docce e servizi igienici - utilizzo da parte di terzi

- a. I servizi igienici e le docce sono puliti regolarmente dal personale del Comune, secondo calendario. Servizi igienici e docce possono essere chiuse o limitate negli accessi, secondo disposizioni chiare decise dall'Esecutivo o dal personale addetto.

8. Comunicazione

- a. Le bacheche e gli schermi presenti negli impianti sportivi fanno appello alla responsabilità personale degli utenti e incoraggiano il rispetto della distanza e delle norme igieniche.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL CENTRO SPORTIVO

9. Attività

- a. Le attività autorizzate presso il Centro sportivo sono disciplinate dalle disposizioni delle Autorità federali e cantonali e possono essere ulteriormente limitate dall'Esecutivo comunale.

10. Accessi alla struttura e sistema per il tracciamento generalizzato

- a. Le Autorità cantonali e federali prescrivono di attuare un sistema di tracciabilità dell'utenza per contenere la diffusione del nuovo Coronavirus Covid-19. In generale le squadre e le associazioni tengono un registro delle loro attività con i dettagli dei partecipanti.
- b. In ossequio alle disposizioni emanate, il Comune di Gambarogno ha deciso di dotarsi di un sistema riconosciuto per il tracciamento, l'App SocialPass, in quanto è un approccio sicuro ed efficiente che garantisce la privacy dei dati, i quali sono conservati in un sistema sicuro denominato "SwissCloud" che le Autorità sanitarie competenti possono consultare in caso di necessità. I dati sono cancellati automaticamente dopo 14 giorni.
- c. Per il funzionamento del sistema, ogni utente o collaboratore attivo presso il Centro sportivo, indipendentemente dalla funzione e dalla posizione, può accedere all'interno della struttura unicamente attraverso la porta principale e registrandosi attraverso l'App SocialPass. All'uscita sarà necessario effettuare il logout.
- d. Un accesso personale è valido per il singolo nucleo familiare, inteso come stretto. Non è valido per gruppi di conoscenti. Il personale addetto potrà in ogni momento verificare la tua registrazione. In caso di mancata registrazione i trasgressori saranno allontanati dalla struttura e notificati alla Polizia Intercomunale del Piano.

11. Pulizia

- a. Tutto il materiale sportivo di proprietà della struttura deve essere sanificato dopo l'utilizzo da parte di società e associazioni. Il materiale per la sanificazione viene messo a disposizione dal Comune previo accordo con il Custode del Centro sportivo.
- b. Gli spogliatoi sono aperti, le docce sono accessibili laddove sia possibile garantire la rotazione nell'utilizzo e una pulizia accresciuta, coordinata con le attività programmate presso il Centro sportivo.
- c. **In ogni caso, l'utilizzo delle docce deve in modo categorico essere segnalato in anticipo (almeno 3 giorni prima) al Custode del Centro sportivo, che deve coordinarne la pulizia dopo l'utilizzo.** L'utilizzo senza il consenso del Custode è escluso e sarà segnalato al Municipio per i provvedimenti del caso.
- d. **L'accesso alle docce è autorizzato a rotazione in gruppetti di massimo 3 persone. Nel rispetto delle disposizioni emanate dalle Autorità federali e cantonali, chi soggiace all'obbligo di indossare la mascherina deve indossarla non appena possibile, di conseguenza toglierla solo prima della doccia e rimetterla subito dopo.**

12. Gastronomia

- a. Se la base giuridica lo consente e se è disponibile il relativo piano di protezione, è possibile aprire le aree di ristorazione di un impianto sportivo.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE PALESTRE COMUNALI

13. Attività

- a. Le attività autorizzate presso il Centro sportivo sono disciplinate dalle disposizioni delle Autorità federali e cantonali e possono essere ulteriormente limitate dall'Esecutivo comunale.

14. Accessi e misure complementari

- a. Ritenuti gli spazi esigui per il pubblico nelle palestre scolastiche comunali, per le gare e gli eventi, **fanno stato le disposizioni in vigore inerenti assembramenti, gruppi e manifestazioni a livello cantonale**. Gli spettatori devono di principio trovare spazio seduti, indossare la mascherina e mantenere la distanza sociale.
- b. L'accesso alle palestre è consentito unicamente tramite l'ingresso principale della palestra stessa. Considerate le disposizioni delle Autorità implementate per garantire la sanità dei locali e degli spazi ad uso esclusivo dell'Istituto scolastico, all'utenza non è consentito:
 - transitare nei corridoi dell'Istituto scolastico;
 - accedere alla palestra tramite accessi secondari;
 - utilizzare servizi o spazi che non siano direttamente adibiti all'uso della palestra.

La violazione di questa disposizione implica in via diretta la revoca dell'autorizzazione d'utilizzo della palestra alla società o all'associazione.

15. Pulizia

- a. Le superfici della palestra (pavimento zona sport, pavimento zona attrezzi, ecc.) vengono pulite e sanificate dal personale del Comune, secondo programma scolastico.
- b. Le società o le associazioni provvedono alla pulizia semplice dei pavimenti su indicati, senza sanificazione, al termine delle attività. Qualora la società o l'associazione iniziasse le proprie attività susseguentemente alla presenza scolastica, procederà pure ad una pulizia semplice delle superfici, secondo necessità.
- c. Le docce restano chiuse e non utilizzabili durante allenamenti e competizioni (utilizzo da parte di terzi). Gli spogliatoi possono essere utilizzati senza particolari restrizioni ma devono essere puliti dopo l'utilizzo.
- d. In caso di messa a disposizione per eventi eccezionali di spogliatoi e docce, **una sanificazione di tutti gli spazi utilizzati** (spogliatoi, docce, servizi igienici, superfici, spazi comuni, tribune, materiale, ecc.) è necessaria dopo l'utilizzo. Questo servizio deve essere garantito dalla società o dall'associazione. In caso si accordasse un'esecuzione da parte del Comune, i relativi costi per le prestazioni saranno interamente addebitati alla società o all'associazione.
- e. Tutto il materiale sportivo (tappetini inclusi) di proprietà della struttura deve essere sanificato dopo l'utilizzo da parte di società e associazioni. **Attenzione: grandi attrezzi quali maxitramp e tappetoni non sono a disposizione**. Il materiale per la sanificazione (liquido per la disinfezione delle superfici, mascherine, guanti monouso, stracci, ecc.) viene messo a disposizione dal Comune.
- f. Da prevedere un intervallo di tempo sufficiente tra un allenamento ed un altro per garantire il ricambio d'aria e permettere la sanificazione da parte della società o dell'associazione che ha appena terminato l'allenamento. In tal senso nella fascia oraria di ogni attività si dovrà tener conto di queste necessità, senza assolutamente lesinare sulle prestazioni di sanificazione.
- g. Al termine di ogni allenamento e/o competizione la società o l'associazione che lascia la struttura deve pulire anche le superfici di contatto: maniglie delle porte, bottoni per l'accensione delle luci, ecc.
- h. In caso di occupazione della palestra da parte di più gruppi di persone (indipendentemente se dello stesso gruppo sportivo o di un gruppo sportivo diverso), alla fine dell'allenamento o della competizione di una società o associazione si procederà alla sanificazione come da punti precedenti.
- i. All'interno della palestra, negli spazi chiusi annessi, e più in generale sul sedime scolastico esterno, **si richiamano le disposizioni specifiche emanate dal DECS, più precisamente quelle riferite all'educazione fisica**.

Maggiori informazioni sono consultabili al seguente link: <https://www4.ti.ch/decs/anno-scolastico-20202021-e-coronavirus/anno-scolastico-20202021-e-coronavirus/>

È opportuno indicare che le disposizioni possono variare a seconda dell'età e della classe scolastica. Laddove i gruppi siano misti (età e classe), le disposizioni più restrittive valgono anche per quella cerchia di partecipanti che, altrimenti, non sarebbe soggetta. *Per evitare interpretazioni, quale esempio, per attività con partecipazione mista di ragazzi in età di scuola media e di scuola elementare, tutti sottostanno alle disposizioni più restrittive: nel caso specifico si applicano quelle per gli allievi di scuola media in cui è indicato l'obbligo per tutti di indossare la mascherina.*

- j. Laddove le disposizioni cantonali indichino l'obbligo di indossare la mascherina, la stessa rientra nell'ambito della responsabilità individuale e delle società/associazioni, e non è messa a disposizione da parte del Comune.